

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA DI SONDRIO

Addì 1° dicembre 2022, in Sondrio

tra

ANCE Lecco Sondrio, rappresentata dal Presidente, ing. Sergio Piazza, assistito dal Vice Presidente, dott. Gian Maria Castelli e dal Direttore, dott. Paolo Cavallier;

Confartigianato Imprese Sondrio, rappresentata dal Presidente della categoria edili ANAEPA, Sig. Paolo Panizza, con l'assistenza del Segretario di categoria, dott. Alberto Romagna Laini, e della dott.ssa Roberta Zironi;

e

FENEALUIL Alta Lombardia, rappresentata dal Segretario generale, Sig. Riccardo Cutaia, e dal Sig. Gianluca Callina;

FILCA-CISL Sondrio, rappresentata dal Segretario generale, Sig. Rossano Ricchini, e dai Sigg. Piercarlo Del Nero e Ferucio Alberoni;

FILLEA-CGIL Sondrio, rappresentata dal Segretario generale, Sig. Enrico Samarini, dal Segretario generale regionale, Sig. Ivan Comotti, e dal Sig. Pasquale Capoluongo;

si è stipulato

il presente Contratto Provinciale di Sondrio Integrativo

- del CCNL 3 marzo 2022 per l'Edilizia - aziende Industriali (parti stipulanti: ANCE, FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL);
- del CCNL 4 maggio 2022 per l'Edilizia - aziende Artigiane (parti stipulanti: Confartigianato Imprese, FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top left is a large, stylized signature. Below it is another signature. To the right of these are two more signatures, one of which is accompanied by the handwritten text 'x SARACINI'. Further right are two more signatures, one of which is accompanied by the handwritten text 'x COMOTTI'. At the bottom right is a large, bold signature. The signatures are arranged in a loose, horizontal line across the bottom of the page.

Art. 1 (Trasporto - Uso auto propria per raggiungere cantiere o punto raccolta)

A tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta per il successivo trasferimento al posto di lavoro, viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2018, un'indennità nella seguente misura:

- per distanze da 2 a 7 km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa;
- per distanze oltre i 7 km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 km.

L'indennità su indicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività, non è dovuta nel caso l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.

Art. 2 (Mensa)

L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.

Ove non si renda oggettivamente possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall'abituale dimora degli stessi, dall'ubicazione della sede del cantiere, l'impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne nella misura massima di € 14,00 al giorno.

Solo ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1 e 2, è corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa come di seguito definita:

- € 1,0375 orari, pari ad € 8,30 al giorno, dal 1° dicembre 2022.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore a livello di singola azienda e/o cantiere.

Art. 3 (Trasferta)

All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello d'assunzione, compete un'indennità di trasferta in misura variabile in funzione dell'effettiva presenza, nella seguente misura:

- Fascia 10/18 Km: 4%
- Fascia 19/40 Km: 8%
- Fascia 41/80 Km: 12%
- Da 81 Km: 15%

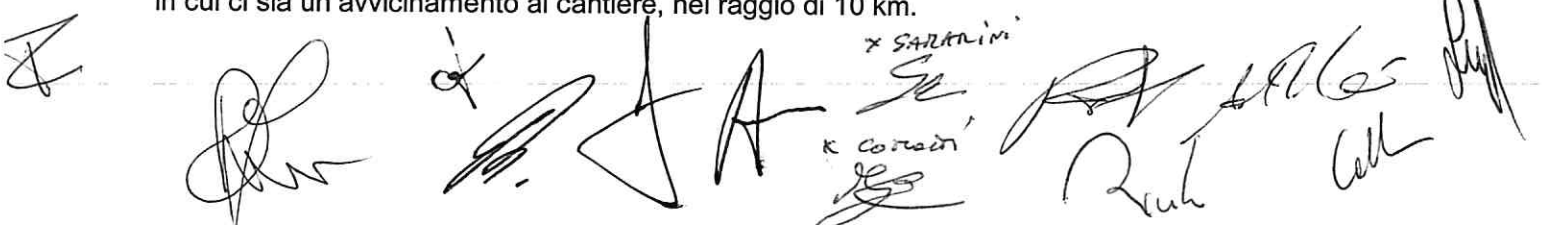
Per distanze superiori a 120 km le imprese si impegnano a reperire adeguata sistemazione in loco: nell'ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale.

Le distanze vengono misurate dal Palazzo municipale del comune di assunzione.

All'operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l'impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri mezzi.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.

L'indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai cc.cc.nn.l. di riferimento, non è dovuta nel caso l'operaio venga favorito dall'avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, nel raggio di 10 km.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller one, then a signature that appears to be 'A', and another that looks like 'K. Corradi'. To the right of these are more signatures, including one that seems to be 'x SARANINI' and another that is partially legible as 'Ruh'. There are also some initials and a signature on the far right.

Le maggiori indennità previste per l'uno e l'altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.

Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta.

L'indennità spettante al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo, non si configura come avente natura retributiva.

In considerazione della definizione e delle modalità di svolgimento della trasferta, come disciplinata dai cc.cc.nn.l., viene ribadita la qualificazione dell'indennità in esame come maggiorazione della trasferta esente dall'imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene erogata come segue:

- per distanze da 4 a 10 km: € 6,68 giornalieri;
- per distanze da 11 a 20 km: € 12,56 giornalieri;
- per distanze da 21 a 30 km: € 15,22 giornalieri;
- per distanze da 31 a 40 km: € 17,99 giornalieri;
- per distanze oltre i 41 km: € 23,69 giornalieri.

Qualora nella stessa giornata due o più lavoratori si alternino alla guida del mezzo, l'importo dell'indennità di cui al paragrafo che precede verrà proporzionalmente divisa tra i lavoratori che si sono alternati alla guida.

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.

Art. 4 (Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia)

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai richiamati cc.cc.nn.l. (per i capi squadra, quindi anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico), per tutte le ore di lavoro normale contrattualmente definite a livello nazionale, effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui agli artt. previsti dai relativi cc.cc.nn.l.

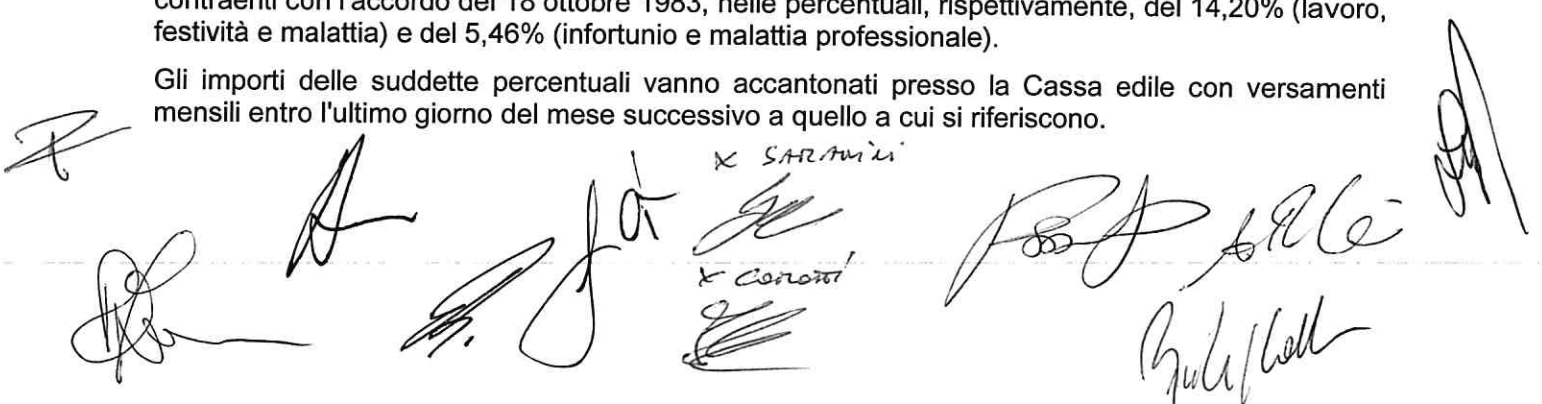
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie; per il 10,00% alla gratifica natalizia.

La stessa percentuale va computata anche durante le assenze dal lavoro per malattia - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sull'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Detta percentuale è ridotta al 6,97%, durante le assenze dal lavoro per infortunio e malattia professionale - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sull'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo i criteri convenzionali stabiliti dalle Associazioni nazionali stipulanti il Protocollo 22 settembre 1983 e dalle sottoscritte parti contraenti con l'accordo del 18 ottobre 1983, nelle percentuali, rispettivamente, del 14,20% (lavoro, festività e malattia) e del 5,46% (infortunio e malattia professionale).

Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa edile con versamenti mensili entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large stylized 'R', a signature that appears to be 'A.', a signature that appears to be 'J.A.', a signature with 'X SARACINI' written above it, a signature with 'X CONONI' written below it, a large signature that appears to be 'F. J. B. R. C.', and a signature that appears to be 'B. G. L. C.'. There is also a small signature on the far right.

Alle imprese che non versassero nei termini verranno applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva, oltre al rilascio di un DURC negativo.

Le imprese trasmetteranno telematicamente alla Cassa edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con le retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa, entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Per ogni elenco che pervenga oltre al termine verrà applicata una multa pari a euro 77.

Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa edile direttamente agli operai interessati attraverso pagamenti in accredito, entro il 5 agosto per il periodo 1° ottobre-31 marzo ed entro il 20 dicembre per il periodo 1° aprile-30 settembre.

Non sono ammessi i pagamenti diretti di importi parziali o totali dalle imprese agli operai, salvo casi eccezionali e per i singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa edile.

Art. 5 (Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria)

Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati cc.cc.nn.l., fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addetti:

- a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio: 46,00%;
- b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione: 26,00%;
- c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18,00%.

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei cc.cc.nn.l. richiamati.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Art. 6 (Lavori in alta montagna)

Con riferimento agli specifici articoli dei cc.cc.nn.l. richiamati in premessa, l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- da 1.300 m a 1.600 m s.l.m.: 8%
- da 1.600 m a 1.900 m s.l.m.: 18%
- oltre i 1.900 m s.l.m.: 28%.

La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei cc.cc.nn.l. richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a risalire oltre 200 metri di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "x SARANI", "x COZZO", and various other illegible signatures.

Art. 7 (Ferie)

In attuazione degli articoli dei cc.cc.nn.l. relativi all'istituto, le parti concordano la concessione ai lavoratori, previa informativa di almeno 20 gg., di un periodo di ferie collettive di almeno due settimane continuative, di norma, nel periodo da giugno a settembre.

L'azienda compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, valuterà l'opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta dello stesso, la possibilità di fruire nell'arco temporale invernale di periodi continuativi di durata adeguata, utilizzando se necessario anche i riposi annui maturati alla data della richiesta.

Art. 8 (Autisti di autocarri - Orario di lavoro)

Le parti firmatarie concordano che per i lavoratori inquadrati come autisti di autocarro (inteso come superiore alle 3,5 tonnellate), espressamente assunti con questa qualifica ed adibiti esclusivamente a dette mansioni, in quanto ricompresi nella tabella di cui al R.D. n. 2657/1923 e viste le previsioni di cui all'art. 6 del c.c.n.l. Edilizia Industria e art. 8 del c.c.n.l. Edilizia Artigiano, l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria come definiti dal richiamato c.c.n.l., fermo restando l'obbligo di accantonamento presso la Cassa edile della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia, nonché la corresponsione della percentuale di maggiorazione per riposi annui previste dal predetto c.c.n.l.

Per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali, agli autisti di autocarri è riconosciuta una maggiorazione come dai cc.cc.nn.l. citati sui seguenti elementi della retribuzione: paga base, ex indennità di contingenza ed E.d.r., indennità territoriale di settore, fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, di cui al c.c.n.l. richiamato.

Resta inteso che la maggiorazione di cui al punto precedente non è invece dovuta per gli autisti autobetoniere, ai quali si applica la disciplina dettata dagli ultimi due commi dell'art. 6 del c.c.n.l. Edilizia Industria e art. 8 del c.c.n.l. Edilizia Artigiano.

Art. 9 (Conglobamento ex ITS ed EET)

Le parti si danno atto che per previsione dei rispettivi cc.cc.nn.l. l'indennità territoriale di settore e l'Elemento economico territoriale sono stati conglobati nel 2011 e gli importi in essere sono i seguenti:

Contratto industria:

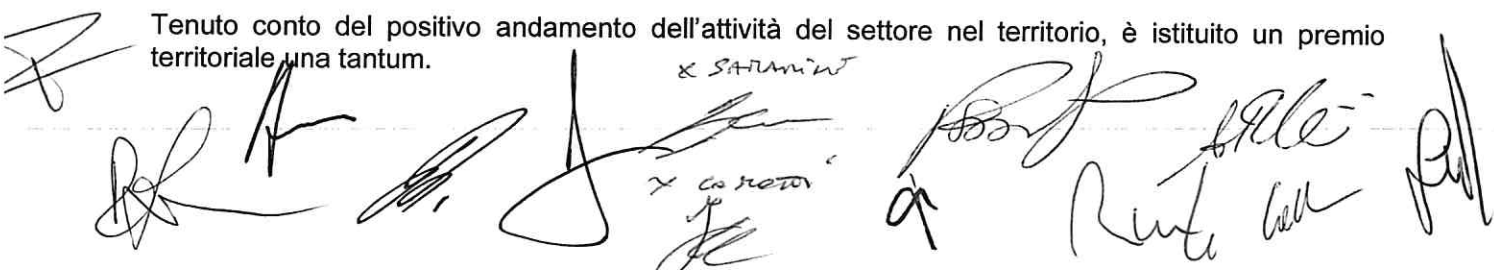
- operaio di 4° livello: € 1,63640;
- operaio specializzato: € 1,51736;
- operaio qualificato: € 1,36986;
- operaio comune: € 1,18164.

Contratto artigiano:

- operaio di 4° livello: € 1,64878;
- operaio specializzato: € 1,53546;
- operaio qualificato: € 1,37097;
- operaio comune: € 1,19955.

Art. 10 (Premio territoriale per operai ed impiegati)

Tenuto conto del positivo andamento dell'attività del settore nel territorio, è istituito un premio territoriale una tantum.



Il premio sarà erogato con le competenze del mese di dicembre 2022 nella misura di € 40 lordi.

L'importo sarà erogato solo nel caso in cui il lavoratore sia stato presente per tutte le ore/giornate lavorabili nel mese, inclusi permessi retribuiti, ferie godute ed ex festività.

Il premio sarà riparametrato per i part-time, proporzionalmente all'orario di lavoro.

Il premio in parola è sottoposto alla normale contribuzione INPS, all'applicazione del tasso INAIL, all'imposizione fiscale IRPEF.

Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

Art. 11 (Indumenti di lavoro)

Le parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.

A partire dal 1° dicembre 2022, la misura del contributo è pari allo 0,70%, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti cc.cc.nn.l.

All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.

Per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai, si prevede che:

- Cassa edile gestisca direttamente gli ordini in nome e per conto delle singole imprese edili, che provvederanno al pagamento direttamente al fornitore; Cassa edile rimborserà alle imprese i costi dalle stesse sostenuti, al netto dell'IVA.

Si precisa che le forniture saranno effettuate esclusivamente agli operai iscritti e dipendenti di imprese che siano in regola con il versamento delle contribuzioni a favore di Cassa edile, mentre per i neoassunti Cassa edile provvederà direttamente all'acquisto e alla fornitura del kit in uso;

- la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;
- i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;
- la Cassa edile, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice o fornitrice di dispositivi individuali di protezione, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto da parte delle imprese dei predetti D.P.I.;
- la Cassa edile, comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.

Le tipologie e la numerosità degli articoli oggetto della fornitura, la periodicità e le modalità di consegna sono definite dagli accordi pro tempore vigenti tra le parti. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto un nuovo regolamento per la gestione degli indumenti di lavoro, armonizzandone i contenuti con quelli delle intese stipulate dalla Cassa edile di Sondrio con gli omologhi enti di altri territori.

I compiti assegnati per la fornitura e la dotazione degli indumenti di lavoro di cui al quarto periodo del presente articolo continuano ad essere svolti, temporaneamente e fino a completa implementazione delle procedure da parte della Cassa edile, con le modalità previste dall'art. 22 del Contratto Integrativo Provinciale del 4 luglio 2018.

Art. 12 (Quote territoriali di adesione contrattuale)

Le quote territoriali di adesione contrattuale a carico dell'impresa e dell'operaio sono stabilite nella seguente misura:



- 0,740% a carico del datore di lavoro;
- 0,740% a carico del lavoratore.

Le predette quote debbono calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle previsioni dei vigenti cc.cc.nn.l.

All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.

La quota dello 0,740% a carico dell'operaio viene trattenuta dall'impresa all'atto della corresponsione della retribuzione.

Il gettito complessivo delle quote territoriali di adesione contrattuale è ripartito secondo l'ammontare delle rispettive percentuali di cui sopra, una parte di spettanza di ANCE Lecco Sondrio e una parte di Confartigianato imprese Sondrio secondo gli accordi intercorsi fra le medesime e l'altra da attribuire, cumulativamente, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che provvederanno al successivo riparto fra di loro.

E' facoltà degli operai cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, a mezzo apposite deleghe rilasciate dai medesimi alla Cassa edile, un importo, che sarà successivamente stabilito, da stornarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la nominata Cassa edile, all'atto del pagamento degli aventi diritto.

Gli importi delle quote previste dal presente articolo trattenuti agli operai verranno registrati a libro unico e devono risultare sulla busta paga.

Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26, L. n. 300/1970.

Art. 13 (Impiegati - Conglobamento premio di produzione ed ex E.E.T.)

Le parti si danno atto che per previsione dei rispettivi cc.cc.nn.l. l'indennità territoriale di settore e l'Elemento economico territoriale sono stati conglobati nel 2011 e gli importi in essere sono i seguenti:

Contratto industria:

- Impiegato di 7° livello - Quadro: € 397,91;
- Impiegato di 6° livello: € 363,90;
- Impiegato di 5° livello: € 302,56;
- Impiegato di 4° livello: € 275,59;
- Impiegato di 3° livello: € 253,50;
- Impiegato di 2° livello: € 228,40;
- Impiegato di 1° livello: € 196,34.

Contratto artigiano:

- Impiegato di 7° livello - Quadro: € 410,32;
- Impiegato di 6° livello: € 368,42;
- Impiegato di 5° livello: € 306,28;
- Impiegato di 4° livello: € 277,73;
- Impiegato di 3° livello: € 256,63;
- Impiegato di 2° livello: € 228,59;
- Impiegato di 1° livello: € 199,43.



Art. 14 (Impiegati - Trasporti)

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2013, una indennità nella seguente misura:

- per distanze da 2 a 7 km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa;
- per distanze oltre i 7 km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 chilometri.

La medesima non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli impiegati.

Art. 15 (Impiegati - Mensa)

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio viene riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa così determinata:

- € 8,30 giornalieri a decorrere dal 1° dicembre 2022.

Previo accordo tra datore e lavoratore, l'indennità sostitutiva di mensa nelle misure di cui sopra, potrà essere sostituita con buoni pasto.

Detta indennità non va corrisposta agli impiegati che, per essere comandati in trasferta dalla propria impresa, beneficiano del trattamento previsto dai cc.cc.nn.l. in riferimento agli articoli relativi alla trasferta.

Art. 16 (Cassa edile)

A far data dal 1° dicembre 2022 la tabella di contribuzione è quella rappresentata in Allegato 1 al presente contratto.

Le percentuali indicate in tabella vanno calcolate sugli elementi della retribuzione, secondo quanto disposto dai richiamati cc.cc.nn.l. e vengono esatte dalla Cassa edile.

Le quote a carico dell'operaio sono trattenute dall'impresa all'atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul LUL e sulla busta paga.

Con appositi accordi pro tempore vigenti sono definite le prestazioni a beneficio di imprese e lavoratori non espressamente richiamate nel presente contratto.

In particolare, con Accordo 20 maggio 2021 (Stralcio in Allegato 3 al presente contratto) tra le stipulanti il presente accordo, sono definite le "assistenze sociali" spettanti ai lavoratori, nonché i requisiti e le modalità per l'ottenimento delle medesime.

Art. 17 (Anzianità professionale edile)

Il contributo relativo all'APE, a carico delle imprese, è definito con accordo del 22 settembre 2022 delle parti sociali nazionali nella misura del 3,70% per le Casse edili lombarde dal 1° ottobre 2022.

Eventuali successive modificazioni dell'aliquota da parte delle parti sociali nazionali determinano l'automatico allineamento dell'aliquota territoriale.

Art. 18 (PREVEDI)

Al fine di mutualizzare i costi delle imprese che, in virtù dell'adesione volontaria a PREVEDI da parte dei loro dipendenti, siano tenute al versamento del contributo del 1% a tale Fondo di previdenza complementare, è stabilito a carico di tutte le imprese iscritte alla Cassa edile un contributo denominato "Mutualizzazione PREVEDI" avente, dal 1° dicembre 2022, aliquota dello 0,18%.

Tale contributo è esatto dalla Cassa edile e la prestazione è gestita secondo gli accordi pro tempore vigenti tra le parti.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately eight distinct signatures, some of which are accompanied by small handwritten notes or initials. The signatures are written over a horizontal line, suggesting a formal signing process.

Art. 19 (Ente Unico Formazione e Sicurezza)

E' costituito nella provincia di Sondrio l'Ente Unico per la formazione e la sicurezza.

L'Ente è dotato di un proprio Statuto e di una propria struttura.

L'Ente opera nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti dei contratti collettivi, in particolare dell'art. 91 del CCNL Edilizia Industria e del "Protocollo sugli organismi bilaterali" allegato all'accordo di rinnovo del medesimo CCNL datato 1° luglio 2014, del "Codice Etico degli Enti Bilaterali" allegato all'accordo di rinnovo del medesimo CCNL datato 3 marzo 2022, nonché delle indicazioni e direttive del Formedil.

Per il funzionamento dell'Ente Unico l'aliquota di contribuzione a carico delle imprese iscritte alla Cassa edile è pari all'1,00% dal 1° ottobre 2022.

Le aliquote suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione secondo quanto disposto dai richiamati cc.cc.nn.l. e vengono esatte dalla Cassa edile, e da questa versate all'Ente.

Art. 20 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali)

Per il settore edile della Provincia di Sondrio trovano applicazione le leggi e le intese delle parti sociali nazionali in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza pro tempore vigenti, ed in particolare

- gli articoli 47, 48, 49, 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l' "Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza (Parte I)" tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 12 dicembre 2018;
- l'art. 87 del CCNL Edilizia Industria.

Dette norme sono integrate dalla regolamentazione contenuta nel presente contratto.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Imprese fino a 15 lavoratori

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il R.L.S. potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

L'elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata dai lavoratori per iscritto al datore di lavoro ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori con un preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi.

La data e l'orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell'attività aziendale.

Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto di votare, ma non possono essere eletti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto. Non hanno diritto di votare, né possono essere eletti, i soci di società, gli amministratori e gli associati in partecipazione

Prima di procedere all'elezione del R.L.S., con il supporto delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, qualora presenti alla riunione, i lavoratori devono individuare tra di loro il segretario del seggio elettorale, al quale compete la direzione delle operazioni di voto e la stesura del verbale di elezione.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Handwritten signatures of representatives and witnesses. Some signatures are accompanied by the text "x sacconi" and "x conati".

Dopo lo spoglio delle schede, risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti, senza la necessità di raggiungere alcun quorum.

Il segretario del seggio provvede, quindi, alla stesura del verbale d'elezione che dovrà sottoscrivere e nel quale si dovranno indicare:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti;
- il risultato degli scrutini;
- l'indicazione del lavoratore eletto.

Il segretario del seggio deve consegnare il verbale della riunione al datore di lavoro, che ne trasmetterà copia all'Ente Unico Formazione Sicurezza

Il mancato rispetto della presente procedura comporta l'inefficacia della nomina stessa.

Imprese oltre i 15 lavoratori

Laddove le RSU o RSA non siano presenti trovano applicazione le norme previste per le aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori e le operazioni, in tal caso, sono attivate dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.

Laddove le RSU o RSA siano presenti, valgono le disposizioni contenute nel citato l'“Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza (Parte I)”, con particolare riferimento ai punti dal 2.3. al 3.3..

Per il rimborso alle imprese degli oneri derivanti dalle ore destinate alla formazione ed all'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda (RLS) o unità produttiva è prevista dal 1° dicembre 2022 la costituzione di un apposito Fondo “Rimborso RLS”, alimentato da un'aliquota di contribuzione alla Cassa edile di Sondrio, a carico delle aziende, nella misura dello 0,03%.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Le parti sociali, rilevato che sono emerse necessità tali da indurre ad una revisione del servizio R.L.S.T., alla luce della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal Titolo I, Capo 3, Sezione VII che disciplina l'istituto dei R.L.S.T. e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, a far data dal 1° novembre 2012 hanno convenuto l'esternalizzazione totale ed assoluta con gestione autonoma del servizio R.L.S.T. in capo alle Organizzazioni sindacali territoriali dell'edilizia odierne firmatarie, sollevando l'Ente Unico Formazione e Sicurezza da qualunque coinvolgimento ed onere derivanti dalla gestione amministrativa del servizio.

Le Organizzazioni sindacali garantiscono l'effettività del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel caso il servizio venisse interrotto cesserà istantaneamente il contributo a cura dell'Ente Unico Formazione e Sicurezza.

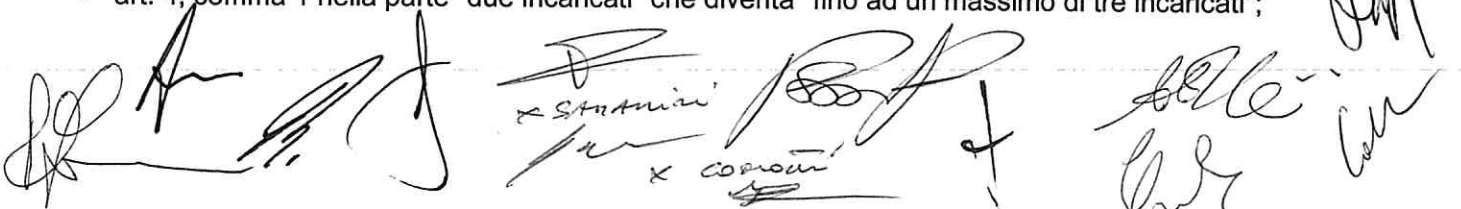
Le Organizzazioni sindacali nel caso di nomina o sostituzione dei R.L.S.T., che saranno individuati sulla base dei requisiti della competenza, affidabilità e professionalità, avranno cura di indicarlo con congruo preavviso di almeno un mese.

La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei tre segretari territoriali delle OO.SS. dei lavoratori indirizzata alle rappresentanze datoriali territoriali e all'Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Per quanto non disciplinato in riferimento al Servizio R.L.S.T., oltre a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si richiama espressamente l'accordo del 6 febbraio 1998 (in Allegato 4) ad eccezione degli artt. 3, 4, comma 2; 6 commi 2/3/4/5/7/8/9/10/13/15; che si intendono completamente abrogati.

Inoltre le parti intendono modificati i seguenti:

- art. 4, comma 1 nella parte "due incaricati" che diventa "fino ad un massimo di tre incaricati";



- f) devono essere muniti del tesserino di riconoscimento, da esibire prima dell'accesso ai luoghi di lavoro e devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere la visita;
- g) i R.L.S.T. chiedono che in occasione della visita concordata sia messa a disposizione la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non potendo chiedere l'esibizione di nessun altro tipo di documentazione aziendale;
- h) della visita devono redigere apposito verbale, ove saranno riportate le osservazioni e le proposte formulate e la cui copia firmata dal R.L.S.T. sarà contestualmente rilasciata all'impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta;
- i) il modello tipo dei verbali da utilizzarsi da parte dei R.L.S.T. è quello definito in allegato all'accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Industria del 18 luglio 2018;
- j) le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione dell'impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario, gli R.L.S.T. possono in ogni modo svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro;
- k) l'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate;
- l) le imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del R.L.S.T. per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008;
- m) gli interventi del R.L.S.T. devono essere eseguiti tenendo conto dell'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva;
- n) alla fine di ogni settimana i R.L.S.T. inviano copie dei verbali, delle visite e delle consultazioni all'Ente Unico Formazione e Sicurezza;
- o) alla fine di ogni trimestre i R.L.S.T. redigono un rapporto dell'attività svolta, che consegnano all'Ente Unico Formazione e Sicurezza, che verrà analizzato da apposita Commissione tecnica composta da 6 degli attuali 12 componenti l'organo amministrativo, di cui 3 per parte sindacale, 3 per parte datoriale e dal Segretario dell'Ente Unico Formazione e Sicurezza;
- p) il pagamento della contribuzione del servizio R.L.S.T., indicativamente con cadenza quadrimestrale, verrà predisposto tenuto conto degli esiti della commissione di cui al precedente punto;
- q) i R.L.S.T. dovranno svolgere esclusivamente attività inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, coerentemente alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., e garantire sino alla decadenza del relativo incarico, la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con le proprie funzioni;
- r) i R.L.S.T. decadono dall'incarico per grave violazione a quanto contenuto nel presente accordo.

Qualora, per particolari e contingenti circostanze, il numero delle visite risulti, per l'anno di riferimento, inferiore a 600, viene conseguentemente riproporzionata la quota del gettito derivante dall'applicazione del contributo RLST ("0,23%") da liquidare, tenuto conto degli esiti della Commissione tecnica di cui al presente articolo.

Per tutto quanto non disciplinato dalle parti sociali territoriali per il Servizio R.L.S.T., valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e gli accordi nazionali e contrattuali di riferimento.

Le parti si danno atto:

- dell'opportunità di valutare, nella prospettiva del futuro rinnovo del presente contratto, la costituzione di un'associazione finalizzata alla gestione dell'attività e dei rapporti di lavoro dei R.L.S.T. e la revisione complessiva delle norme territoriali che ne regolano l'operatività;
- della volontà comune di istituire un apposita commissione finalizzata all'adeguamento della disciplina dell'elezione del RLS, entro il 31 gennaio 2023, alle più recenti normative ed accordi nazionali.

The block contains several handwritten signatures in black ink. Some are clearly legible, such as 'X. SANMIRI' and 'X. CORROCI'. Others are more stylized and difficult to read. The signatures are arranged in a row, likely representing the different parties to the agreement.

Art. 21 (Elemento Variabile della Retribuzione - EVR)

DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'industria edile 03 marzo 2022, e dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale dell'artigianato edile 04 maggio 2022, con il presente accordo si istituisce e regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Sondrio che applicano i CC.cc.nn.ll. dell'Industria e dell'Artigianato Edile, a partire dall'anno di competenza 2022.

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) viene concordato in sede territoriale (contrattazione collettiva di secondo livello), tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore, e rappresenta il premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Sondrio, conformemente alle previsioni dell'art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall'art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato (applicazione di un'imposta sostitutiva) previsto e disciplinato dagli stessi.

Tale elemento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del C.c.n.l. dell'Edilizia Industriale e dell'Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data del 01 luglio 2014 e del 04 maggio 2022.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Sondrio, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Sondrio, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Sondrio: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Sondrio: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Sondrio al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Sondrio: 25%;

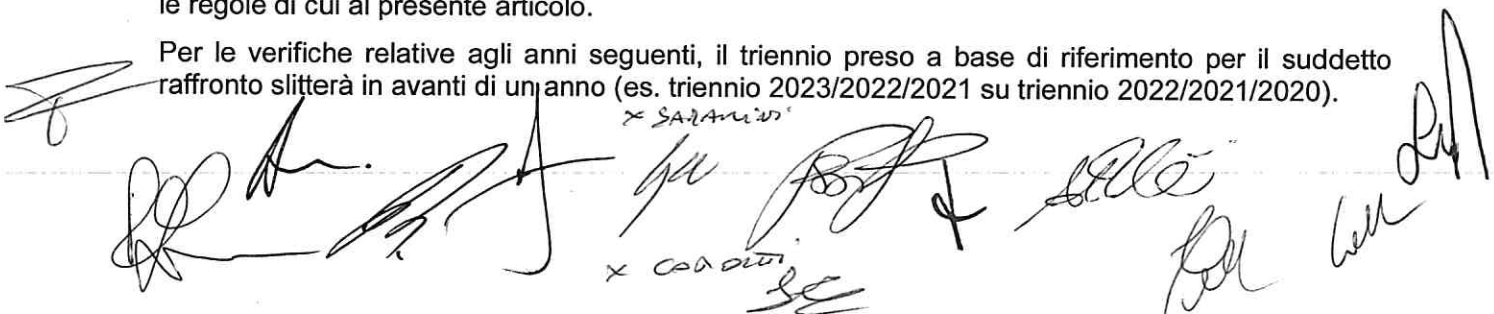
Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.

Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l'erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per le imprese industriali e per le imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.

A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile, nonché dei criteri e delle modalità di corresponsione.

Per la valutazione dell'andamento dei parametri individuati a livello provinciale per l'anno di competenza 2022, la verifica degli indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto fra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019, applicando i criteri e le regole di cui al presente articolo.

Per le verifiche relative agli anni seguenti, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno (es. triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020).



In caso di esito positivo, l'EVR andrà erogato ai lavoratori in quote mensili nel corso dell'anno civile successivo all'ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:

- agli operai ed agli apprendisti operai l'EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
- agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell'EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20. Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
- agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell'anno, l'EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

Qualora le parti non si incontrassero entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile procederà ad effettuare la verifica dei parametri sulla base di criteri di cui al presente articolo, ed a comunicarne l'esito alle parti sociali per i successivi adempimenti.

In caso di verifica positiva da parte della Cassa Edile, qualora alla stessa non facesse seguito alcun accordo sindacale, le imprese dovranno erogare l'EVR con le stesse modalità e tempistiche previste dal presente articolo.

DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE

Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa potrà procedere al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore lavorate denunciate nelle Casse edili, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

L'impresa che procede alla verifica confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.

Nei casi previsti al paragrafo precedente, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Sondrio) e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite utilizzando il modello allegato (Allegato 2);

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. Above the signatures, there are two red circular stamps. The first stamp contains the text 'x S. A. M. A. S.' and the second contains 'x C. O. R. O. N. I.'. The signatures are written over and around these stamps.

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le imprese che non dovessero effettuare la verifica a livello aziendale dovranno erogare l'E.V.R. negli importi ed alle condizioni definiti a livello territoriale.

Art. 22 (Validità, durata)

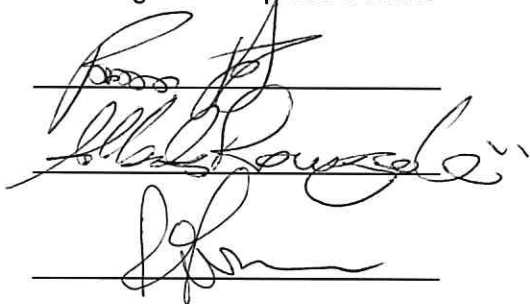
Il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 2022 ed avrà durata almeno fino al 30 novembre 2023. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

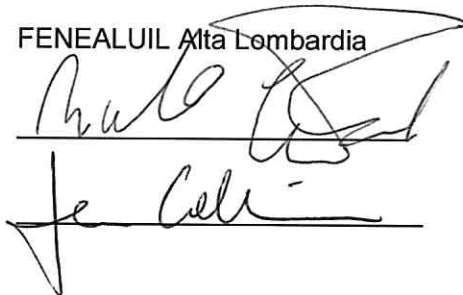
ANCE Lecco Sondrio



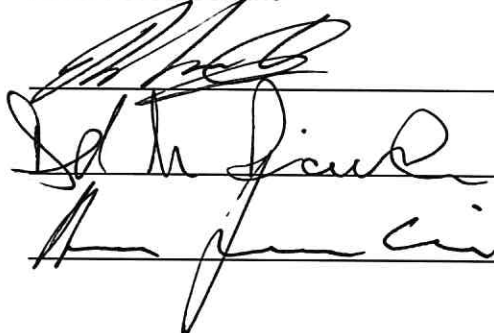

Confartigianato Imprese Sondrio



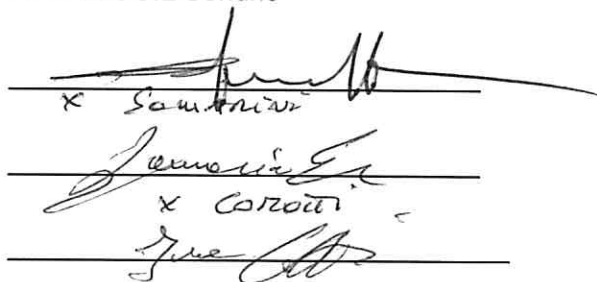
FENEALUIL Alta Lombardia



FILCA CISL Sondrio



FILLEA CGIL Sondrio



Allegato 1**Cassa edile di assistenza – Sondrio - Accantonamenti e contributi vigenti dal 1° dicembre 2022**

<u>Descrizione</u>	<u>Carico impresa</u>	<u>Carico lavoratore</u>	<u>Totale</u>
Anzianità Professionale Edile (APE)	3,700%	0,000%	3,700%
Mutualizzazione PREVEDI	0,180%	0,000%	0,180%
Cassa edile	1,875%	0,375%	2,250%
Quote territoriali adesione contrattuale	0,740%	0,740%	1,480%
Quote nazionali adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
E.S.F.E. - Ente per la sicurezza e la formazione in edilizia	1,000%	0,000%	1,000%
Servizio R.L.S.T.	0,230%	0,000%	0,230%
Rimborso R.L.S.	0,030%	0,000%	0,030%
Indumenti da lavoro	0,700%	0,000%	0,700%
Fondo territoriale per la qualificazione del settore *	0,200%	0,000%	0,200%
Fondo Prepensionamento	0,200%	0,000%	0,200%
Fondo Incentivo all'occupazione**	0,100%	0,000%	0,100%
Fondo sanitario (SANEDIL)***	0,600%	0,000%	0,600%
Trattamento c.c.n.l. per ferie e gratifica natalizia	14,200%	0,000%	14,200%
<u>Maggiorazioni</u>	<u>Carico impresa</u>	<u>Carico lavoratore</u>	<u>Totale</u>
Imprese ANCE nazionale - contrib. associativo	0,500%	0,000%	0,500%
Imprese associate ANCE fuori provincia	1,300%	0,000%	1,300%
Agenzie per il lavoro (formazione profess.)	3,368%	0,000%	3,368%
Agenzie per il lavoro (sospensione lavoro)	0,300%	0,000%	0,300%

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

- * contributo introdotto dagli accordi di rinnovo dei CCNL 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, con decorrenza 01 ottobre 2022 – attualmente sospeso nelle more della definizione del Regolamento operativo.
- ** sull'imponibile dato dalle ore lavorate moltiplicate per la paga, data da: minimo di paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR.
- ***sull'imponibile dato dalle ore lavorate (con un minimo di 120 ore) moltiplicate per la paga, data da: minimo di paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR. Per impiegati: 0,26% basato sulle seguenti voci retributive: minimo, premio di produzione, ex indennità di contingenza, EDR.

Ove non diversamente specificato: sull'imponibile dato dalle ore lavorate per la paga, data da: paga base oraria di fatto, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR.






x SARACINI



x CORONA








FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.

Spett.le
ANCE LECCO SONDRIO
Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO
Pec: confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it

Spett.le
CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI SONDRIO
Pec: so00@infopec.cassaedile.it

Con riferimento all'accordo 1° dicembre 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Sondrio, ed all'Accordo Provinciale, con il quale sono stati determinati gli importi dell'E.V.R. da erogare nel corso dell'anno a livello provinciale, la scrivente Impresa

che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento xxxx/xxxx/xxxx e xxxx/xxxx/xxxx, ha dato il seguente esito [1]:

- e pertanto la nostra azienda

- ☐ Nell'anno **erogherà ai propri dipendenti l'E.V.R. in misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale**, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo
- ☐ Nell'anno **NON erogherà l'E.V.R.**, in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi

Timbro e firma

[1] barrare le caselle corrispondenti

4

all
cur